

## **Il personale delle PA nella legge di stabilità 2012**

di Arturo Bianco - dal sito *Marco Aurelio*

Sono 4 le disposizioni di maggiore rilievo dettate nella legge di stabilità 2012, legge n. 183/2011, in materia di personale dipendente delle PA: il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente si applica solamente alle assunzioni a tempo indeterminato; gli enti locali possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di cococo entro il tetto del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009; si amplia la possibilità di dichiarare la messa in disponibilità di personale pubblico; la indennità di cd galleggiamento dei segretari si calcola solo dopo la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione. La norma detta altre disposizioni di minore rilievo per il personale delle PA, tra cui ricordiamo le misure per rendere effettiva la limitazione dei compensi che possono essere riconosciuti al personale che assiste l'ente in sede di contenzioso di lavoro pubblico, nonché le limitazioni del trattamento economico del personale in comando presso le Agenzie indipendenti.

### **IL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

Le nuove regole sono dettate nei commi 102 e 103 dell'articolo 4 della legge di stabilità 2012. Esse si riferiscono al tetto di spesa. In primo luogo viene chiarito che il riferimento al 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente deve essere inteso come soglia massima della spesa per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti soggetti al patto di stabilità. Ricordiamo che la deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, aveva invece detto nelle scorse settimane che esso "deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali". Per cui l'intervento legislativo corregge la lettura dettata dal massimo consesso della magistratura contabile, lettura che limitava in modo eccessivo e crescente il ricorso alle assunzioni flessibili negli enti soggetti al patto di stabilità. Con la seconda disposizione si chiarisce che agli enti locali si applica lo stesso tetto previsto dall'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 per le amministrazioni dello Stato e per le regioni in tema di assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questo tetto viene fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009.

La disposizione si riferisce ad alcune tipologie di lavoro flessibile, ma si ritiene che esso debba essere esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio ed i contratti di formazione e lavoro. Sono da considerare comprese in tale limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del DLgs n. 267/2000. Il tetto di spesa deve essere riferito a quella programmata e non a quella effettiva. Possono essere esclusi da tale limite le assunzioni ed i cococo finanziati da altri soggetti. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, parere n. 410 dello scorso 15 novembre, ha precisato che "il comma 103 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 è considerato dalla Sezione quale norma di carattere interpretativo come, peraltro, evidenziato nella Relazione Illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2012". E, traendo la logica conclusione di questo principio, ha affermato che "l'assunzione o la proroga di un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità non rientra nell'applicazione della norma di cui all'art. 76, comma 7 della L. 133/2008 e ss. mm., nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa (20%) alle assunzioni di personale negli enti soggetti al patto di stabilità interno". Per cui già da subito e non dal prossimo 1 gennaio 2012, la lettura per cui la fissazione del tetto di

spesa per gli enti soggetti al patto nel 20% di quella del personale cessato nell'anno precedente deve essere ritenuta superata.

## LA MESSA IN DISPONIBILITA'

La legge di stabilità 2012, legge n. 183/2011, amplia in misura assai rilevante i margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per disporre il collocamento in disponibilità del proprio personale dipendente e dei propri dirigenti. Le nuove regole sono dettate nella forma della riscrittura dell'articolo 33 del DLgs n. 165/2001. Viene in primo luogo disposto che le nuove disposizioni si applichino tanto nella ipotesi di personale in eccedenza, quanto in quella di dipendenti in soprannumero. Le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi ovviamente tutti gli enti locali, sono impegnate ad effettuare con cadenza annuale la verifica delle condizioni che impongono il ricorso all'istituto. La mancata approvazione di questo documento determina la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale. Con un secondo intervento innovativo viene fortemente delimitato l'ambito entro il quale è obbligatorio che le PA diano corso in modo preventivo a forme di relazioni sindacali che vanno al di là della semplice informazione, senza operare nessuna distinzione a secondo del numero dei dipendenti interessati. A seguito della dichiarazione di collocamento in disponibilità la prima conseguenza automatica, ed è questo un altro elemento di novità, è costituita dal collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva. Rimane confermata la conseguenza di maggiore rilievo, cioè che il personale compreso in questo ambito per i 2 anni successivi riceverà l'80% del trattamento economico fondamentale; dopo di che, ove non assunto da altra PA (si applica, lo ricordiamo, l'articolo 34 bis del lo stesso DLgs n. 165/2001 per facilitare la loro assunzione, attraverso la imposizione di un vincolo agli enti che vogliono effettuare assunzioni a tempo indeterminato), si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, cioè al licenziamento.

## IL GALLEGGIAMENTO

La cd indennità di galleggiamento dei segretari è prevista dal CCNL 16.5.2011. Con questa indennità si intende il loro diritto a ricevere un trattamento economico accessorio come retribuzione di posizione non inferiore a quello più elevato in godimento allo stesso titolo da parte di un dirigente dell'ente. Viene chiarito che essa si deve calcolare solamente dopo la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e non prima della stessa. Ricordiamo che su questa materia vi sono state interpretazioni assolutamente divergenti tra Aran e Ragioneria Generale dello Stato e sindacati dei segretari ed Agenzia dall'altra. Tali diversità si manifestano anche nelle sentenze che sono fin qui state emanate da giudici del lavoro di primo grado. Con le nuove regole non vi sono margini per letture diversificate: dal 1 gennaio 2012 infatti si applica la lettura più restrittiva, anche con riferimento a scelte diverse intervenute in precedenza da parte delle singole amministrazioni locali.